

POR FESR 14/20 FONDO AGEVOLAZIONI PMI
DOMANDE FREQUENTI

Indice

1. COME PRESENTARE DOMANDA.....	4
1.1. Come si presenta una domanda?	4
1.2. Cosa si intende per firma digitale?	4
1.3. E' previsto un termine per la presentazione delle domande?	4
1.4. Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda?	5
1.5. L'impresa che abbia già presentato domanda a valere sul presente bando potrà presentare una nuova domanda?	5
1.6. Se per la realizzazione dell'intervento fossero necessarie autorizzazioni amministrative, è possibile presentare domanda e richiedere le autorizzazioni successivamente?.....	5
2. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA E PROGETTI AMMISSIBILI	5
2.1. Chi può presentare domanda	5
2.2. Un'impresa che, con riferimento alla sede destinataria dell'investimento, al momento della presentazione della domanda non abbia un codice ATECO primario ammissibile, può fare richiesta di Agevolazione?	6
2.3. Un'impresa che, al momento di presentazione della domanda, non abbia la sede destinataria dell'investimento sul territorio piemontese può fare richiesta di agevolazione?	6
2.4. La sede destinataria dell'investimento deve risultare attiva e/o produttiva ai fini dell'erogazione dell'agevolazione?.....	6
No. E' possibile beneficiare dell'agevolazione purché la sede sia censita in CCIAA entro l'erogazione dell'agevolazione e l'investimento, coerentemente con gli obiettivi del bando di cui al par. 2.3 "Interventi ammissibili" (es. diversificazione della produzione, etc.), ne comporti l'attivazione e la messa in produzione entro la rendicontazione delle spese sostenute.	6
2.5. Le imprese start-up possono beneficiare dell'agevolazione?	6
2.6. Le imprese NewCo possono beneficiare dell'agevolazione?	6
2.7. Cosa si intende per "impresa in difficoltà"? Ai sensi della definizione, quali imprese possono presentare domanda?	6
2.8. Per quali soggetti la concessione dell'aiuto ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea?.....	7
2.9. Quali progetti sono considerati ammissibili?	7
2.10. Cosa si intende per innovazione di processo?	7
2.11. Qual è la durata massima del progetto?	7

2.12.	E' possibile ottenere una proroga per la conclusione del progetto?.....	7
2.13.	E' possibile richiedere una variazione del piano di investimento del progetto?.....	7
2.14.	E' possibile richiedere una variazione del piano di investimento del progetto a seguito di ribassi nell'acquisto dei beni previsti in domanda?.....	8
2.15.	Quali sono gli obblighi del beneficiario?.....	8
3.	NATURA DELLE AGEVOLAZIONI	9
3.1.	In cosa consiste l'agevolazione?.....	9
3.2.	Sono previste delle maggiorazioni sull'agevolazione?	9
3.3.	In quali casi sono previste le maggiorazioni?	9
3.4.	Cosa implica la richiesta della premialità per il possesso del rating di legalità?	10
3.5.	Per ottenere la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, è possibile effettuare la sostituzione di macchinari non marcati CE?	10
3.6.	E' possibile richiedere la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro qualora l'investimento non preveda la sostituzione di un macchinario non marchiato CE ma l'introduzione di un nuovo macchinario nel processo produttivo?	10
3.7.	Nel caso l'investimento preveda l'acquisto di più macchinari e non per tutti sia possibile richiedere la maggiorazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'investimento ottiene comunque la maggiorazione?.....	11
3.8.	Per ottenere la maggiorazione relativa all'efficienza energetica è sufficiente sostituire un macchinario con uno meno energivoro?	11
3.9.	Se la maggiorazione richiesta in domanda non venisse concessa dal comitato tecnico di valutazione, la domanda decade?.....	11
3.10.	E' previsto un costo minimo/massimo del progetto di investimento?.....	11
3.11.	Quali sono i limiti delle intensità di aiuto per le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i?.....	11
3.12.	L'agevolazione è cumulabile con la "Nuova Sabatini"?.....	11
4.	SPESE AMMISSIBILI	11
4.1.	Sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda?	11
4.2.	Cosa si intende per investimento effettuato dopo la presentazione della domanda?	11
4.3.	Cosa si intende per impianti strumentali al progetto di innovazione?.....	12
4.4.	Sono ammissibili le spese relative a opere murarie e assimilate per l'installazione dei macchinari/impianti innovativi?.....	12
4.5.	Che tipo di servizi di consulenza sono ammessi?	12

4.6.	Quali tipi di spese si possono considerare equipollenti ai servizi di consulenza indicati nell'art 2.6 punto 3 del bando?.....	12
4.7.	È ammesso l'acquisto di licenze, brevetti, know-how e conoscenze tecniche?	12
4.8.	Sono ammesse solo le spese per acquisto di brevetti o anche quelle necessarie per brevettare un proprio progetto/prodotto innovativo?.....	12
4.9.	È ammesso l'acquisto di beni usati?	12
4.10.	È ammesso l'acquisto di beni in leasing?	12
4.11.	È ammesso l'acquisto di beni il cui singolo valore è inferiore a 500 €?	12
4.12.	È ammessa la sostituzione, nei 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento, di beni ottenuti con l'agevolazione con altri dalle funzioni analoghe?	13
4.13.	È possibile presentare progetti che prevedano la costruzione in economia delle linee produttive e/o dei macchinari?	13
5.	COME VIENE VALUTATA LA DOMANDA E COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE	13
5.1.	Su cosa verte la valutazione delle domande?	13
5.2.	Chi effettua l'istruttoria delle domande?	13
5.3.	Come viene erogato il finanziamento?	13
6.	COME SI RENDICONTANO LE SPESE	13
6.1.	Quando bisogna produrre la rendicontazione finale?	13
6.2.	Quali sono le modalità di rendicontazione?	13
6.3.	Quali sono i documenti da trasmettere a Finpiemonte o da caricare su Sistema Piemonte?.....	13
6.4.	Sono previste delle rendicontazioni periodiche?	14
7.	CAUSE DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI.....	14
7.1.	Quali sono le cause di revoca delle agevolazioni?	14
7.2.	Cosa succede se in fase di verifica finale venisse riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore al limite minimo previsto dal bando?	15
7.3.	In quali casi viene disposta la revoca parziale delle agevolazioni?	15
7.4.	In quali casi viene disposta la revoca totale delle agevolazioni?	15
7.5.	Quando decorrono gli obblighi di stabilità dell'operazione?	15

1. COME PRESENTARE DOMANDA

1.1. Come si presenta una domanda?

Le domande devono essere inviate per via telematica, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm (il sistema è ottimizzato per Internet Explorer). La versione generata a seguito della conclusione della compilazione online dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa indicato in domanda e conseguentemente uploadata unitamente a tutti gli allegati obbligatori. La domanda dovrà essere inviata avendo adempiuto agli obblighi di legge per le imposte di bollo (1 marca da bollo da 16€ a prescindere dalla dimensione del documento). Si prega di tener conto che risulta possibile uploadare documenti di massimo 5 mega l'uno.

Importante: La domanda può essere presentata solo dopo aver ottenuto la delibera positiva della banca, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it.

1.2. Cosa si intende per firma digitale?

Per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Ai fini della ricevibilità della domanda, la validità della firma digitale apposta sul modulo di domanda e su eventuali ulteriori documenti obbligatori verrà verificata con sistemi idonei, tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

1.3. E' previsto un termine per la presentazione delle domande?

No

1.4. Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda?

Bisognerà allegare alla domanda i documenti riportati di seguito:

- ✓ Lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria
- ✓ Relazione tecnico - economica
- ✓ Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento oggetto della domanda
- ✓ Copia della delega, se i documenti vengono sottoscritti da un soggetto delegato interno all'azienda.

Importante: per velocizzare lo svincolo dell'erogazione, è opportuno allegare al modulo di domanda anche la *dichiarazione antiriciclaggio* (www.finpiemonte.it/modulistica) e la modulistica necessaria per procedere con la richiesta di *informazione antimafia* (www.finpiemonte.it/modulistica).

1.5. L'impresa che abbia già presentato domanda a valere sul presente bando potrà presentare una nuova domanda?

Sì, a patto che:

- ✓ la precedente domanda presentata sia stata respinta prima della concessione;
- ✓ la domanda presentata sul presente bando sia stata accolta e:
 - l'investimento proposto sul presente bando con una nuova domanda non coincida, nemmeno parzialmente, con quello finanziato a valere sul presente bando e, pertanto, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento proposto e non siano già state rendicontate sul presente bando;
 - l'investimento oggetto della domanda finanziata sul presente bando sia stato realizzato e la relativa rendicontazione sia stata presentata; si specifica che la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione delle somme spettanti potrà avvenire solo se la relativa rendicontazione sarà approvata da Finpiemonte.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro. Le domande pervenute senza rispettare quanto sopra citato non verranno accolte.

1.6. Se per la realizzazione dell'intervento fossero necessarie autorizzazioni amministrative, è possibile presentare domanda e richiedere le autorizzazioni successivamente?

Sì, è possibile.

2. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA E PROGETTI AMMISSIBILI

2.1. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi. Possono inoltre presentare domanda le cooperative di produzione e lavoro (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi e le società consortili (ad esclusione dei consorzi di tutela e di servizi), purché abbiano dimensione di MPMI.

2.2. Un'impresa che, con riferimento alla sede destinataria dell'investimento, al momento della presentazione della domanda non abbia un codice ATECO primario ammissibile, può fare richiesta di Agevolazione?

Si, sarà possibile presentare domanda anche avendo un codice ATECO primario non ammissibile ai sensi del bando.

In fase di rendicontazione l'impresa dovrà però dimostrare di avere ottenuto, grazie al progetto effettuato, un codice ammissibile, pena la revoca dell'agevolazione concessa.

2.3. Un'impresa che, al momento di presentazione della domanda, non abbia la sede destinataria dell'investimento sul territorio piemontese può fare richiesta di agevolazione?

Si, sarà possibile presentare domanda anche se a tale data la sede destinataria dell'investimento non risulti in Piemonte. Tuttavia, pena la non ammissibilità della richiesta di agevolazione, tale requisito sarà vincolante in fase di erogazione del finanziamento.

2.4. La sede destinataria dell'investimento deve risultare attiva e/o produttiva ai fini dell'erogazione dell'agevolazione?

No. E' possibile beneficiare dell'agevolazione purché la sede sia censita in CCIAA entro l'erogazione dell'agevolazione e l'investimento, coerentemente con gli obiettivi del bando di cui al par. 2.3 "Interventi ammissibili" (es. diversificazione della produzione, etc.), ne comporti l'attivazione e la messa in produzione entro la rendicontazione delle spese sostenute.

2.5. Le imprese start-up possono beneficiare dell'agevolazione?

Per poter ottenere le agevolazioni previste dal bando, è fondamentale che si dimostri un'innovazione rispetto ad un processo produttivo preesistente; perciò l'azienda start-up potrà beneficiare del finanziamento solo se ha già dei processi produttivi in atto.

2.6. Le imprese NewCo possono beneficiare dell'agevolazione?

Le Newco che possono beneficiare dell'agevolazione devono essere imprese neocostituite tramite conferimento di ramo d'azienda o comunque i cui soci (ad esclusione delle persone fisiche) siano società con processi produttivi attivi e consolidati.

2.7. Cosa si intende per "impresa in difficoltà"? Ai sensi della definizione, quali imprese possono presentare domanda?

Per "impresa in difficoltà" si intende l'impresa che soddisfi almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 de Regolamento UE n. 651/2014):

- ✓ nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- ✓ nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- ✓ qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- ✓ qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Potranno quindi presentare domanda le imprese che non rientrano nella nozione sopra indicata e che siano in possesso del merito creditizio.

2.8. Per quali soggetti la concessione dell'aiuto ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea?

Per imprese che operino nei settori dell'industria siderurgica, del carbone, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

2.9. Quali progetti sono considerati ammissibili?

I progetti finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo. Nello specifico il progetto deve essere finalizzato a diversificare la produzione di uno stabilimento, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o a trasformare radicalmente il processo produttivo di uno stabilimento.

2.10. Cosa si intende per innovazione di processo?

Con questo termine ci si riferisce ad un miglioramento nel metodo di produzione di beni o servizi, ottenuto attraverso cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software.

2.11. Qual è la durata massima del progetto?

Il progetto potrà avere una durata massima pari a 12 mesi, che decorrono dalla data di concessione dell'agevolazione.

2.12. E' possibile ottenere una proroga per la conclusione del progetto?

Occorre inviare anticipatamente una richiesta motivata a Finpiemonte che procederà a valutarne l'ammissibilità o il rigetto.

2.13. E' possibile richiedere una variazione del piano di investimento del progetto?

Occorre inviare anticipatamente una richiesta motivata a Finpiemonte che procederà a valutarne l'ammissibilità o il rigetto. La valutazione della variazione avverrà tenendo conto delle logiche alla base

dell'approvazione della domanda inizialmente presentata. Non sarà tuttavia possibile variare l'importo inizialmente ammesso/concesso.

Non risulta infine possibile sottoporre ed effettuare modifiche negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.

2.14. E' possibile richiedere una variazione del piano di investimento del progetto a seguito di ribassi nell'acquisto dei beni previsti in domanda?

In fase di presentazione del progetto è necessario tener conto di eventuali ribassi nella fase di acquisto in quanto la quota di costi non sostenuti potrà essere oggetto di revoca parziale dell'agevolazione.

Permane tuttavia, così come previsto al precedente punto 2.12, la possibilità di presentare una richiesta di variazione. Tale richiesta potrà essere eventualmente in aumento rispetto ai costi definitivi sostenuti/da sostenere, l'importo di progetto inizialmente ammesso/concesso non potrà in ogni caso essere variato.

La richiesta di variazione dovrà essere inoltrata anticipatamente a Finpiemonte che valuterà la possibilità di ammettere gli ulteriori acquisti purché si ravvisi coerenza tra le nuove spese e il progetto ammesso a finanziamento, gli obiettivi prefissati nonché il grado di innovazione e il miglioramento delle prestazioni previste dal progetto originario.

Non verranno pertanto ammesse variazioni finalizzate a mere compensazioni di costi concessi ma non sostenuti.

2.15. Quali sono gli obblighi del beneficiario?

Il beneficiario deve:

- ✓ effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione;
- ✓ non introdurre modifiche sostanziali al progetto a meno che non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta da Finpiemonte l'autorizzazione a procedere;
- ✓ concludere il progetto presentato nei tempi ammessi;
- ✓ presentare la rendicontazione finale entro 2 mesi dalla conclusione del progetto;
- ✓ destinare le spese sostenute e i beni acquisiti con l'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
- ✓ fornire le informazioni per il monitoraggio fisico/finanziario e procedurale;
- ✓ archiviare la documentazione secondo quanto previsto all' Art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Il beneficiario non può:

- ✓ alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti. Potranno invece essere sottoposte alla valutazione di Finpiemonte le richieste di cessioni temporanee.
- ✓ introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale [e al di fuori dell'area 107.3.c nel caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 651/2014] o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte.

3. NATURA DELLE AGEVOLAZIONI

3.1. In cosa consiste l'agevolazione?

In un finanziamento, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto:

1. 60% fondi regionali a tasso zero (limite massimo di € 850.000)
2. 40% fondi bancari, alle condizioni previste dalle convenzioni bancarie stipulate tra gli istituti bancari e Finpiemonte.

In un contributo sotto forma di abbuono di interesse pari al montante degli interessi maturandi sulla quota bancaria risultante da un piano di ammortamento di durata pari a quello deliberato dalla banca co-finanziatrice, sviluppato ad un tasso fisso convenzionale pari al 2,75% e comunque per un importo non superiore al 75% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-finanziatrice, nel limite massimo di € 50.000 per impresa.

3.2. Sono previste delle maggiorazioni sull'agevolazione?

Sì.

Il finanziamento può essere concesso fino a copertura del 100% dei costi ammissibili e così composto:

1. 75% fondi regionali, a tasso zero (limite massimo di € 1.000.000);
2. 25% fondi bancari, alle condizioni previste dalle convenzioni bancarie stipulate tra gli istituti bancari e Finpiemonte.

Il contributo inoltre potrà essere riconosciuto per un importo non superiore al 90% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-finanziatrice, fermo restando la modalità di calcolo e il limite massimo di € 50.000 per impresa.

3.3. In quali casi sono previste le maggiorazioni?

- a) possesso del rating di legalità attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- b) Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto quello di minimizzare gli impatti delle attività produttive sull'ambiente attraverso:
 - ✓ diminuzione delle emissioni in atmosfera;
 - ✓ diminuzione delle emissioni nei corpi idrici;
 - ✓ miglioramento del ciclo dei rifiuti;
 - ✓ razionalizzazione dei consumi idrici;
 - ✓ sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, di sostanze pericolose;
 - ✓ impiego di "materie prime seconde" in sostituzione delle materie prime;
 - ✓ qualora l'investimento che comporti uno dei miglioramenti suddetti sia realizzato da impresa già in possesso di registrazione EMAS, certificazione ISO 14000, che già adotta tecnologie classificate come MTA;
- c) Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori come la sostituzione di macchinari non marcati CE con altri marcati CE.
- d) Investimenti per innovazioni di processo o di prodotto che abbiano come ulteriore effetto un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, con un risparmio di almeno 0,7 kWh per ogni

euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente. Qualora l'investimento raggiunga il suddetto valore di risparmio energetico e sia realizzato da un'impresa già in possesso della certificazione ISO 50001, la percentuale di premialità potrà essere ulteriormente incrementata.

Nel caso per l'investimento si intenda beneficiare della maggiorazione di cui al punto b) e si preveda l'aggiunta di un macchinario al processo produttivo preesistente, è possibile richiedere tale fattispecie di premialità qualora risulti un miglioramento per unità di prodotto.

Nel caso per l'investimento si intenda beneficiare della maggiorazione di cui al punto d) e si preveda l'aggiunta di un macchinario al processo produttivo preesistente, è possibile richiedere tale fattispecie di premialità se il singolo macchinario rispetta i requisiti previsti dal bando, pur in presenza in valore assoluto di uguale o superiore consumo energetico del processo produttivo.

3.4. Cosa implica la richiesta della premialità per il possesso del rating di legalità?

La premialità per il rating di legalità, può essere richiesta se il beneficiario dichiara di essere iscritto all'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità e contestualmente si impegna a comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nel periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di erogazione del finanziamento. Finpiemonte procede quindi ad effettuare il controllo sull'elenco circa la veridicità di quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e verifica la permanenza del requisito di iscrizione sia in fase di concessione del finanziamento che in fase di controllo della rendicontazione. (Cfr. www.agcm.it/rating-di-legalita)

3.5. Per ottenere la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, è possibile effettuare la sostituzione di macchinari non marcati CE?

Sì, la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro può essere ottenuta tramite la sostituzione di un macchinario non marcato CE con uno marcato CE. Il macchinario marchiato CE che sostituisce quello non marchiato CE deve svolgere in tutto o in parte la stessa attività. Il macchinario oggetto di sostituzione dovrà essere eliminato dal processo produttivo tramite rottamazione o alienazione da dimostrarsi in fase di rendicontazione.

3.6. E' possibile richiedere la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro qualora l'investimento non preveda la sostituzione di un macchinario non marchiato CE ma l'introduzione di un nuovo macchinario nel processo produttivo?

Sì, è possibile richiedere la maggiorazione relativa al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui l'investimento preveda l'introduzione di un nuovo macchinario/impianto nel processo produttivo. Ai fini della valutazione della richiesta di premialità, l'impresa dovrà presentare un documento di stima del rischio del processo produttivo pre e post intervento in cui venga anche presa eventualmente in considerazione l'interferenza tra i macchinari preesistenti e quelli oggetto dell'agevolazione. Inoltre, in fase di rendicontazione, a conferma della premialità ricevuta, l'impresa dovrà presentare il DVR redatto a seguito della conclusione dell'investimento.

3.7. Nel caso l'investimento preveda l'acquisto di più macchinari e non per tutti sia possibile richiedere la maggiorazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'investimento ottiene comunque la maggiorazione?

In questo caso si applica il principio della prevalenza economica. Se la parte prevalente dell'investimento riguarda l'acquisto di macchinari per i quali è possibile richiedere la premialità della sicurezza nei luoghi di lavoro, si avrà diritto alla maggiorazione, in caso contrario l'intervento del fondo regionale verrà ridotto.

3.8. Per ottenere la maggiorazione relativa all'efficienza energetica è sufficiente sostituire un macchinario con uno meno energivoro?

Per poter richiedere la maggiorazione relativa all'efficienza energetica del ciclo produttivo non è sufficiente sostituire un macchinario con uno meno energivoro, ma è necessario che l'investimento soddisfi il requisito indicato nel bando pari ad un risparmio di energia di almeno 0,7 kWh per euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Per tale motivo, ai fini della valutazione della maggiorazione, viene richiesto ai beneficiari di compilare sia la tabella della sezione F del modulo di domanda, indicando la situazione del ciclo produttivo pre e post intervento, che la sezione della relazione tecnica (par. 2.2.2) in cui si invita i proponenti a spiegare e commentare nel dettaglio l'intervento, il risparmio energetico derivante, nonché i dati inseriti in domanda.

3.9. Se la maggiorazione richiesta in domanda non venisse concessa dal comitato tecnico di valutazione, la domanda decade?

No, la domanda viene accettata, ma con un intervento del fondo regionale inferiore, pari al 50% o al 60% (a seconda che la richiesta di maggiorazione sia relativa a una o due premialità).

3.10. E' previsto un costo minimo/massimo del progetto di investimento?

Sì, per la Linea A (linea riservata alle micro e piccole imprese) l'investimento minimo è pari a € 50.000; per la Linea B (aperta a tutte le MPMI) l'importo minimo è pari a € 250.000,00.

3.11. Quali sono i limiti delle intensità di aiuto per le agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i?

- ✓ 20% dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese (30% se localizzate nelle aree 107.3.c)
- ✓ 10% dei costi ammissibili per le medie imprese (20% se localizzate nelle aree 107.3.c)

3.12. L'agevolazione è cumulabile con la "Nuova Sabatini"?

No, l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese, tuttavia ai sensi dell'articolo 2.8 del bando, la misura permette la cumulabilità esclusivamente per le seguenti categorie: agevolazioni di natura fiscale, detrazioni statali e accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1. Sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda?

No, le spese devono essere sostenute successivamente all'invio della richiesta di agevolazione e devono essere legate ad investimenti avviati dopo la presentazione della domanda.

4.2. Cosa si intende per investimento effettuato dopo la presentazione della domanda?

L'investimento si considera avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio:

- ✓ l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi ordini, conferme d'ordine, acquisti di beni in conto visione o altre tipologie di impegno vincolante) per le prestazioni che compongono l'investimento;
- ✓ non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;
- ✓ non sono stati effettuati pagamenti, anche parziali, relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

4.3. Cosa si intende per impianti strumentali al progetto di innovazione?

Per impianti strumentali si intendono gli impianti annoverabili alla voce B.II.2 dello stato patrimoniale, rientranti principalmente nella nozione di impianti legati all'attività tipica dell'impresa e strumentali all'innovazione del processo produttivo oggetto di innovazione.

4.4. Sono ammissibili le spese relative a opere murarie e assimilate per l'installazione dei macchinari/impianti innovativi?

Sì, ma limitatamente a spese di esclusivo asservimento dei macchinari/impianti acquistati, ivi comprese le opere elettriche ed idrauliche e di norma nel limite del 20% delle sole spese ammesse per macchinari/impianti innovativi.

4.5. Che tipo di servizi di consulenza sono ammessi?

I servizi utilizzati esclusivamente ai fini della migliore realizzazione dell'innovazione. Non devono essere continuativi o periodici e non devono riguardare le attività di gestione ordinaria. Questi servizi sono ammessi nella misura massima del 20% delle spese ammesse.

4.6. Quali tipi di spese si possono considerare equipollenti ai servizi di consulenza indicati nell'art 2.6 punto 3 del bando?

Tutte le prestazioni di alto contenuto che non possono essere effettuate all'interno dell'impresa, che siano episodiche ed esclusivamente funzionali al progetto. Non saranno considerate ammissibili le spese relative a consulenze a qualsiasi titolo legate alla gestione della pratica di aiuto.

4.7. È ammesso l'acquisto di licenze, brevetti, know-how e conoscenze tecniche?

Sì, se strumentali al processo di innovazione e per un massimo del 10% delle spese ammesse.

4.8. Sono ammesse solo le spese per acquisto di brevetti o anche quelle necessarie per brevettare un proprio progetto/prodotto innovativo?

Sono ammessi anche i costi per consulenze necessarie per brevettare un proprio prodotto.

4.9. È ammesso l'acquisto di beni usati?

No.

4.10. È ammesso l'acquisto di beni in leasing?

No.

4.11. È ammesso l'acquisto di beni il cui singolo valore è inferiore a 500 €?

No.

4.12. È ammessa la sostituzione, nei 5 anni successivi alla conclusione dell'investimento, di beni ottenuti con l'agevolazione con altri dalle funzioni analoghe?

Sì.

4.13. È possibile presentare progetti che prevedano la costruzione in economia delle linee produttive e/o dei macchinari?

Risulta possibile presentare progetti che prevedano la costruzione in economia delle linee produttive e/o dei macchinari, tuttavia sarà possibile valutare l'ammissibilità solo degli elementi principali del progetto. La valutazione dell'ammissibilità del progetto dovrà tener conto del grado di innovazione previsto nonché delle prestazioni raggiungibili. Al termine del progetto sarà possibile richiedere un certificato prodotto da terza parte relativamente alle prestazioni raggiunte dalla linea produttiva/macchinario.

5. COME VIENE VALUTATA LA DOMANDA E COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE

5.1. Su cosa verte la valutazione delle domande?

Le domande verranno valutate sulla base della loro ricevibilità e ammissibilità, sul merito, nonché sulla capacità tecnica, amministrativa e finanziaria del richiedente.

5.2. Chi effettua l'istruttoria delle domande?

Finpiemonte procede direttamente a verificare i requisiti di ricevibilità, ammissibilità, mentre per la valutazione di merito e della capacità tecnica, amministrativa e finanziaria del proponente si avvale di un Comitato tecnico di valutazione.

La banca co-finanziatrice conduce una propria autonoma istruttoria sulla capacità finanziaria del richiedente, prima della presentazione della domanda a Finpiemonte.

5.3. Come viene erogato il finanziamento?

Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione, a seguito della concessione dell'agevolazione.

6. COME SI RENDICONTANO LE SPESE

6.1. Quando bisogna produrre la rendicontazione finale?

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

6.2. Quali sono le modalità di rendicontazione?

La rendicontazione delle spese deve necessariamente essere presentata via Internet, utilizzando la piattaforma informatica [Sistema Piemonte](#) e secondo la seguente modalità:

- ✓ **Metodo dematerializzato** con upload di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente), invio telematico della dichiarazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento.

6.3. Quali sono i documenti da trasmettere a Finpiemonte o da caricare su Sistema Piemonte?

I documenti da trasmettere sono:

- ✓ Dichiarazione di Spesa firmata in originale, con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario;
- ✓ Copia delle fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa

finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione 3.1.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”);

- ✓ Relazione tecnica finale sulla realizzazione dell’intervento.
- ✓ Copia del piano di ammortamento redatto dall’istituto di credito relativamente alla quota bancaria.

Si ricorda che:

- ✓ **non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;**
- ✓ **per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice identificativo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato.**

6.4. Sono previste delle rendicontazioni periodiche?

No

7. CAUSE DI REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

7.1. Quali sono le cause di revoca delle agevolazioni?

- ✓ perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o di quelli dichiarati ai fini dell’ottenimento della premialità nei cinque anni dalla conclusione del progetto;
- ✓ assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all’art. 2.1 o di quelli dichiarati ai fini dell’ottenimento della premialità;
- ✓ mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al successivo punto 7 del presente allegato;
- ✓ presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell’agevolazione (nella misura stabilita);
- ✓ il destinatario non restituisca tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- ✓ nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- ✓ quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento (ivi incluso l’obbligo di comunicare preventivamente a Finpiemonte variazioni tecniche, economiche o di durata dell’investimento);
- ✓ nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- ✓ qualora il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- ✓ nel caso in cui il destinatario finale, durante l’esecuzione del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)¹ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità;

¹Cfr. nota 5.

- ✓ nel caso in cui, a progetto concluso, il destinatario finale sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)² o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto;
- ✓ nel caso in cui il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, deliberi la liquidazione volontaria o si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- ✓ nel caso in cui, ad investimento concluso, il destinatario finale sia assoggettato a fallimento fraudolento prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto.

7.2. Cosa succede se in fase di verifica finale venisse riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore al limite minimo previsto dal bando?

Finpiemonte procede alla revoca totale dell'agevolazione.

7.3. In quali casi viene disposta la revoca parziale delle agevolazioni?

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione o qualora non sussistessero più le ragioni sulla base delle quali viene concessa la premialità.

7.4. In quali casi viene disposta la revoca totale delle agevolazioni?

In tutti gli altri casi indicati al punto 5.1 dell'allegato 5 del bando.

7.5. Quando decorrono gli obblighi di stabilità dell'operazione?

Gli obblighi di stabilità dell'operazione decorrono dalla data di conclusione del progetto, ovvero dalla data dell'ultimo pagamento delle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte).

²Cfr. nota 5.